

**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA**

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (di seguito per brevità indicato come "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

Articolo 2

Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo.

2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte ai rapporti con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo, con altri Atenei e con strutture esterne, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto dell'Autonomia. Determina e propone, a tal fine, le politiche di reclutamento e mobilità del personale docente.

3. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:

a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;

b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;

c) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;

d) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione;

esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

Articolo 3

Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta; nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.

3. La composizione, l'organizzazione e le funzioni degli organi del Dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.

4. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo o dal presente regolamento e salvo diverse e motivate eccezioni, le elezioni in seno al Dipartimento si svolgono con le seguenti modalità: a ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza; l'elezione avviene a scrutinio segreto; risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato che appartenga al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, nell'ordine, il professore ordinario, il professore associato, il ricercatore universitario, il docente con maggiore anzianità di ruolo.

5. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti di Ateneo.

6. Il Dipartimento gestisce gli spazi e le strutture assegnategli e le attribuisce al personale strutturato in conformità alla normativa vigente; si impegna a garantire le medesime condizioni anche al personale non strutturato.

Art. 4

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, operando in conformità con quanto stabilito dall'Art. 39 dello Statuto.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità esplicita e motivata dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

3. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Direttore può anche delegare al Vicedirettore o ad uno o più membri del Dipartimento lo svolgimento pro tempore di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore superiore a quattro mesi, si provvede all'elezione del nuovo Direttore, con le modalità previste dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 5

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.

2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:

- a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
- b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione;
- d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;

- e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
- f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
- g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
- h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
- i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
- l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
- m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
- o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
- p) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) i docenti afferenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi componenti, i quali restano in carica per due anni;
- e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

6. Per ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale, sottoscritto di norma dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo; la redazione del verbale può essere affidata a uno dei componenti il Consiglio, previo accordo di Direttore e Responsabile Amministrativo: il nome del redattore figura nel verbale. I verbali del CdD completi, corredati degli Allegati saranno consegnati ai competenti uffici d'Ateneo - e contestualmente posti a disposizione degli aventi diritto a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico - entro la data della successiva seduta.

- a) I singoli interventi in discussione (e le eventuali istanze fuori odg effettivamente rilevanti)

saranno verbalizzati solo su esplicita richiesta dell'interessato e a fronte della presentazione di una sintesi scritta (nel caso di note brevi può essere ammessa anche la dettatura contestuale), da consegnare al segretario verbalizzante entro il giorno successivo l'assemblea. Non è ammesso l'esame di "varie ed eventuali" non segnalate prima della seduta del CdD e, se il caso, documentate secondo quanto previsto alla lettera seguente.

b) La documentazione necessaria all'espletamento delle pratiche in discussione o in delibera (costituente la sezione "Allegati" del verbale) dovrà essere consegnata dagli interessati, su supporto cartaceo o in formato elettronico, in tempo per la seduta della Giunta immediatamente precedente il CdD o, qualora ciò non fosse possibile, comunque prima dell'inizio del Consiglio stesso. In caso contrario l'argomento slitterà al successivo CdD. Può costituire eccezione la documentazione inerente a temi trattati nei Consigli convocati *ad horas*.

Articolo 6

Doveri e facoltà del personale docente

1. Il personale afferente al Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca scientifica e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.
2. Ciascun docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 7

Ammissione di nuovi docenti

1. L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La richiesta da parte del docente interessato è presentata al Direttore del Dipartimento interessato e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.
3. I professori emeriti od onorari possono continuare a svolgere le attività di ricerca; continuare a coordinare progetti di ricerca di cui sia il responsabile, anche finanziati da enti pubblici o privati; ricevere compensi per il lavoro in progetti di ricerca o di consulenza, finanziati in conto terzi.
4. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 1 della L 240-2010 e dal regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento dell'Ateneo. Può insegnare anche nelle scuole di dottorato previa delibera del consiglio della scuola.

Articolo 8

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta, oltre al Direttore, da:
 - 2 professori ordinari
 - 2 professori associati

- 2 ricercatori
- 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo
- 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca
- 1 rappresentante degli studenti.

Nel caso il Dipartimento sia articolato in Sezioni, ciascuna sezione deve essere rappresentata da almeno un docente (secondo le modalità previste dal regolamento elettorale). Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto.

3. In particolare, la Giunta istruisce le deliberazioni relative:

- a) all'impiego delle risorse, delle strutture, degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento;
- b) ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) ai regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
- d) al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
- e) all'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti;
- f) al piano dell'offerta formativa, alla cui definizione concorre coordinando e ottimizzando quanto predisposto dai Presidenti dei Corsi di laurea e dall'eventuale Comitato per la didattica
- g) all'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- h) ai programmi di ricerca interdipartimentali;
- i) alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
- l) al buon andamento e alla qualità delle attività di ricerca e di didattica.

4. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, salvo dimissioni o decadenza dal Consiglio di Dipartimento, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni e per il rappresentante degli assegnisti di ricerca che resta in carica per un anno.

5. I rappresentanti dei docenti vengono eletti per fasce; il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo membri del Consiglio; l'assegnista di ricerca è quello presente in Consiglio e lo studente è eletto dagli studenti membri del CdD.

6. Per la validità delle adunanze della Giunta, è necessario che intervenga la metà più uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, salvo che non sia diversamente disposto. Se necessario, le adunanze possono anche svolgersi per via telematica, in conformità alle eventuali norme e regolamenti di Ateneo in materia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. L'elettorato passivo, per quanto riguarda i docenti, spetta a tutti i docenti di ruolo del Dipartimento; l'elettorato attivo a tutti i docenti afferenti al Dipartimento.

8. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, si procede ad elezioni suppletive.

Articolo 9

Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica studenti-docenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché

dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;

b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti (compreso il Direttore), nominati dal Consiglio stesso, e, con voto consultivo, dal referente amministrativo per la didattica.

3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 10

Convocazione e validità delle adunanze

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, salvo il caso di convocazione ad horas per ragioni specifiche ed urgenti.

2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

Articolo 11

Delibere limitate ad alcuni componenti del Consiglio

1. Le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Articolo 12

Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, appartenente di norma alla categoria D dell'area amministrativo-contabile, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore del Dipartimento.

2. Il Responsabile amministrativo:

a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite

annualmente;

b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile ed effettua i relativi controlli;

c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;

d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;

e) collabora con il Direttore del centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;

f) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Articolo 13

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può essere articolato in Sezioni.

2. Le Sezioni sono istituite con deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le Sezioni, nell'articolazione stabilita dal CdD, non hanno comunque autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispongono di personale proprio, né sono dotate di organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

4. Ciascuna sezione elegge, tra i docenti che ne fanno parte, un coordinatore che resta in carica per tre anni ed è immediatamente rieleggibile per una volta.

Articolo 14

Comitato per la ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno un Comitato per la ricerca.

2. Il Comitato per la ricerca è convocato e presieduto dal Coordinatore, eletto dai componenti del Comitato stesso, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento; il Comitato per la ricerca è composto da docenti del Dipartimento, eletti nel numero stabilito dal Consiglio del Dipartimento, che restano in carica per tre anni. Ne fanno parte, inoltre:

a) gli eventuali rappresentanti del Dipartimento in carica in corrispondenti organi di Ateneo;

b) il responsabile amministrativo;

c) il rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento;

d) i direttori degli eventuali centri interdipartimentali di ricerca;

e) i presidenti delle Strutture di raccordo, ove costituite;

f) i coordinatori delle Sezioni, ove costituite.

3. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta.

4. Il Comitato per la ricerca, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:

a) coordinamento e promozione della ricerca;

b) reperimento di finanziamenti;

c) elaborazione di un piano di sviluppo della ricerca, con fissazione degli obiettivi strategici e operativi;

d) divulgazione e promozione dei risultati ottenuti dai vari gruppi e Laboratori di ricerca;

e) monitoraggio e segnalazione di fonti di finanziamento;

f) coordinamento con la corrispondente commissione di Ateneo;

g) promozione della costituzione ed eventuale coordinamento di centri dipartimentali di ricerca (con minimo cinque docenti) che possono essere articolati in sezioni o laboratori, nonché di altri laboratori, anche individuali, di docenti e ricercatori che non facciano parte dei centri;

h) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

5. Il Coordinatore del Comitato, qualora lo ritenga utile ovvero su specifica richiesta del CdD o di altri organi dell'Ateneo, sottopone al Consiglio una relazione sull'attività svolta ed eventualmente un piano delle attività future da sottoporre a discussione e approvazione.

6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 15

Comitato per le attività didattiche, culturali e formative

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno un Comitato per le attività didattiche, culturali e formative.

2. Il Comitato per la didattica è così costituito:

a) presidenti dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento;

b) eventuali presidenti delle strutture di raccordo;

c) delegato del Direttore al coordinamento della didattica;

d) delegato del Direttore agli eventi culturali;

e) delegato del Direttore alla preformazione, promozione e salone dello studente;

f) referente amministrativo per la didattica;

g) uno studente per ogni Corso di Studio, nominato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;

f) i coordinatori delle Sezioni, ove costituite.

3. Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento.

4. Il Comitato per le attività didattiche, culturali e formative, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:

a) coordinamento della didattica;

b) valutazione e monitoraggio della didattica;

c) le attività di promozione e preformazione di tutti i Corsi di Studi;

d) coordinamento delle attività culturali rivolte agli studenti (scuole estive, master, conferenze,

lezioni aperte, convegni ecc.), sia per quanto riguarda l'aspetto logistico e organizzativo, sia per quanto riguarda la promozione, sia per quanto riguarda il coordinamento con le attività didattiche dei Corsi di Studi e l'eventuale attribuzione di crediti liberi;

e) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

5. Il Coordinatore del Comitato, qualora lo ritenga utile ovvero su specifica richiesta del CdD o di altri organi dell'Ateneo, sottopone al Consiglio una relazione sull'attività svolta ed eventualmente un piano delle attività future da sottoporre a discussione e approvazione.

6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

7. Il Comitato, sentito il parere del CdD, può nominare una Commissione pratiche per la didattica composta come segue:

a) due docenti delegati dal Direttore, tra i quali l'eventuale delegato per il coordinamento della didattica;

b) il manager didattico.

La Commissione esercita le funzioni di seguito indicate che altrimenti restano di competenza del Comitato:

a) coordinamento dell'offerta formativa e in particolare verifica della congruità con la normativa e con i Regolamenti di Ateneo dell'offerta formativa predisposta dai Corsi di Laurea;

b) istruzione delle pratiche relative alle carriere degli studenti, in particolare riconoscimenti di crediti ed esami;

c) valutazione delle carriere degli studenti ai fini dei passaggi di ordinamento.

Articolo 16

Strutture di raccordo

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, in accordo con altri Dipartimenti, il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre la costituzione di strutture di raccordo, anche a carattere internazionale.

2. In particolare, le strutture di raccordo svolgono le funzioni di seguito indicate:

a) contribuiscono alla definizione del piano dell'offerta formativa predisposto dal Dipartimento e ad assicurarne l'attuazione;

b) sovrintendono al buon andamento e alla qualità delle attività didattiche e degli altri servizi offerti agli studenti;

c) indirizzano le attività di orientamento e di tutorato e di verifica dei livelli essenziali di prestazione;

d) individuano strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;

e) favoriscono iniziative volte all'internazionalizzazione dell'offerta formativa;

f) promuovono azioni dirette all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

g) esercitano le altre funzioni ad esse attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

3. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di raccordo sono disciplinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio del Dipartimento, in accordo con i Dipartimenti interessati.

4. Sono organi della struttura di raccordo il Presidente, eletto dal Consiglio della stessa tra i

professori ordinari, e il Consiglio.

5. Il Presidente rappresenta la struttura, coordina le attività didattiche di competenza della stessa, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni.

6. Il Consiglio della struttura di raccordo è organo deliberante composto:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati;
- b) da rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in misura pari al 15 per cento dei componenti della struttura stessa, eletti dalla rispettiva categoria;
- c) da una rappresentanza, pari al 10 per cento dei Consigli di ciascun Dipartimento in esse raggruppati, eletta – con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo – tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti e i presidenti dei consigli dei corsi di studio.

7. L'istituzione della struttura di raccordo è proposta dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei propri componenti e si compone di un piano dell'offerta formativa, nel quale sono individuati i corsi che i Dipartimenti proponenti intendono attivare e gestire tramite la struttura di raccordo, accompagnato dall'indicazione delle strutture e delle attrezzature e delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie per lo svolgimento dell'attività.

8. Il recesso dalla struttura di raccordo è adottato con deliberazione del Consiglio del Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

9. Nell'ambito della struttura di raccordo è istituita una Commissione paritetica studenti-docenti, che esercita le funzioni della Commissione paritetica studenti-docenti istituita presso i Dipartimenti interessati. È presieduta e convocata dal Presidente della struttura di raccordo almeno due volte all'anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nella struttura di raccordo medesima e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 17

Altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire o partecipare a centri di alta formazione, a centri di elevata qualificazione culturale o ad altri organismi didattici o di ricerca, anche interuniversitari e internazionali.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento degli organismi e dei centri sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

Articolo 18

Corsi di Studio

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti.

2. Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, dei quali fanno parte:

- a) i docenti afferenti al Corso e, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti;
- b) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Consiglio, eletti fra gli studenti iscritti al Corso di Studio;
- c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dalla propria categoria.

3. Il Presidente del Consiglio del Corso di Studio, eletto fra i docenti di ruolo afferenti al Corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del

corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

4. Il Presidente può designare un vice-presidente e un consiglio di presidenza.

Articolo 19

Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di ricerca sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

Articolo 20

Corsi e scuole di specializzazione

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di specializzazione, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

Articolo 21

Articolazione in sedi e poli decentrati

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, il Dipartimento può istituire altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.

2. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o, comunque, secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

3. L'istituzione di una nuova sede segue la procedura prevista dallo Statuto dell'Autonomia per la costituzione dei dipartimenti.

4. L'istituzione di un polo decentrato è accompagnata da un piano complessivo di sviluppo nel quale vengono indicati i docenti interessati, la rilevanza scientifica e didattica del progetto, le risorse di personale, le esigenze finanziarie, le strutture e le attrezzature, la situazione logistica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, la forma giuridica proposta, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

5. Le sedi e i poli decentrati hanno autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, secondo quanto stabilito dal provvedimento istitutivo e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 22

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da un componente del Consiglio del Dipartimento, e sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 23

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.